Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 80

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 31 marzo 1971 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1416**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale della provvidenza », con sede in Ghemme.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Novara, in data 1° agosto 1939, con il quale l'« Ospedale della provvidenza » di Ghemme, è stato classificato « Infermeria », ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Novara, in data 28 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale della provvidenza » di Ghemme, non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva

esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 14 gennaio 1875;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale della provvidenza », con sede in Ghemme (Novara), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Novara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ghemme;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 14 gennaio 1875.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 81. — GRECO

LEGGE 25 febbraio 1971, n. **110**.

Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della città e del territorio di Assisi nonchè per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La sfera di applicazione dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo:

1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile;

2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale;

3) l'imposta di patente.

Art. 2.

Per la riscossione ed il recupero delle imposte non comprese nell'elenco di cui all'articolo precedente maturate alla data di entrata in vigore della presente legge, da corrispondersi da parte delle imprese alle quali è applicabile l'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, numero 976, l'Amministrazione finanziaria dello Stato, i comuni e le province sono autorizzati alla concessione di congrue rateazioni fino al massimo di 40 bimestri.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 25 febbraio 1971, n. **111**.

Costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia — Costa Smeralda — e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di cui:

a) lire 20 miliardi per la costruzione dei nuovi aeroporti di Napoli, della Sicilia sud-occidentale (Agrigento) e di Firenze;

b) lire 15 miliardi per il completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di aeroporti militari aperti al traffico aereo civile e per il completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda.

Le somme predette saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, in ragione di lire 3.000 milioni nel 1971, lire 6.000 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1972 al 1975, lire 5.000 milioni nel 1976 e lire 3.000 milioni nel 1977.

Gli interventi di cui al presente articolo sono realizzati secondo un programma approvato dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentito il Ministro per i lavori pubblici per quanto attiene all'ubicazione delle aree da destinare all'esecuzione delle opere programmate, e sentita una commissione parlamentare composta da 10 deputati e 10 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere.

Per la definizione del programma le regioni possono formulare proposte non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Per la progettazione e costruzione degli aeroporti e per il completamento delle opere previste dal precedente articolo, si osservano le norme di cui alla legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Alla progettazione delle opere da eseguire negli aeroporti militari aperti al traffico civile provvede il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, di intesa con quello della difesa.

Art. 3.

La costruzione degli aeroporti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1 può essere affidata in concessione a un ente pubblico o a una società a prevalente capitale pubblico.

L'affidamento in concessione dei lavori di costruzione viene disposto con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze ed è disciplinato da apposita convenzione da approvarsi con lo stesso decreto di concessione o con decreto successivo.

Art. 4.

L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità delle opere approvate.

Gli enti e le società concessionarie provvedono direttamente alle operazioni di esproprio sulla base dei piani approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

L'indicazione delle indennità offerte, prevista dallo articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e determinate ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, deve essere fatta sulla base di stime eseguite dagli uffici tecnici erariali che sostituiscono, a tutti gli effetti, le perizie previste dall'articolo 32 della citata legge n. 2359.

Art. 5.

Negli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, ogni modifica alle infrastrutture di volo esistenti ed ai relativi impianti dovrà essere realizzata d'intesa tra il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e quello della difesa, avendo cura di non limitare l'agibilità al traffico aereo e di assicurare la rispondenza delle infrastrutture di volo alle norme di sicurezza regolanti il traffico militare e quello civile.

Art. 6.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può affidare a docenti universitari ed a liberi professionisti, incarichi di studio e di progettazione delle opere necessarie per la realizzazione del programma di cui all'articolo 1.

Il compenso per gli incarichi è corrisposto nella misura prevista dal disciplinare tipo per il conferimento di incarichi professionali a liberi professionisti, approvato con decreto ministeriale 11 luglio 1966.

Art. 7.

Per le prestazioni inerenti ai lavori di cui al programma dell'articolo 1 e per il tempo strettamente necessario all'attuazione delle opere, a tutto il personale di ruolo e non di ruolo della Direzione generale dell'aviazione civile nonchè al personale dell'ex EAM in servizio presso la predetta Amministrazione, si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito con modificazioni nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, nella misura stabilita nella tabella VII annessa alla citata legge, per gli impiegati e per i salariati della sede centrale. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile saranno emanate le relative norme di attuazione.

Il maggior onere derivante dal presente articolo è calcolato in lire 658 milioni per l'anno 1971.

Art. 8.

Alle spese derivanti dall'applicazione degli articoli 5 e 6 si provvede con i fondi indicati nell'articolo 1.

I relativi ordini di accreditamento possono essere emessi anche per importi eccedenti quelli previsti dalle norme in vigore.

Art. 9.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - direzione generale dell'aviazione civile, può assumere per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio, purchè tale impegno non superi, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi e purchè gli impegni non superino le autorizzazioni di spesa indicate nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1.

Le somme non utilizzate in ciascun esercizio saranno riportate all'esercizio successivo.

Eventuali economie conseguite negli stanziamenti, dopo la costruzione o il completamento degli aeroporti indicati nell'articolo 1, potranno essere utilizzate per il finanziamento di opere da eseguire in altro aeroporto per la realizzazione del programma.

Art. 10.

All'onere di lire 3 miliardi, derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

All'onere di lire 658 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 7 della presente legge, per l'anno finanziario 1971 si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1971

SARAGAT

COLOMBO — VIGLIANESI — FERRARI AGGRADI — GIOLITTI — TANASSI — LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 1971, n. **112.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta intese ad ottenere il completamento del corso di laurea in architettura;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1970-71 è completato, presso l'Università degli studi di Genova, il corso di laurea in architettura con l'istituzione del terzo, quarto e quinto anno.

Art. 2.

Lo statuto dell'università anzidetta pertanto, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che gli articoli da 87 a 91, relativi all'ordinamento del biennio di studi propedeutici, sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Art. 87. — La facoltà di architettura conferisce la laurea in architettura.

Art. 88. — La facoltà ha il fine di promuovere il progresso degli studi di architettura e di fornire la preparazione scientifica, tecnica e operativa, necessaria al conseguimento della laurea in architettura.

Art. 89. — La durata del corso degli studi per il conseguimento della laurea in architettura è di cinque anni. E' titolo di ammissione al primo anno il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale e quanto altro previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 90. — Sono insegnamenti fondamentali:

1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre);
2) Arredamento (annuale);
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo (annuale);
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica ed impianti (annuale);
8) Geometria descrittiva (annuale);
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Statica (annuale);
11) Restauro dei monumenti (annuale);
12) Scienza delle costruzioni (annuale);
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni (annuale);
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Arte dei giardini (annuale);
2) Materie giuridiche (annuale);
3) Indirizzi dell'architettura moderna (annuale);
4) Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti (annuale);
5) Complementi di matematica (annuale);
6) Disegno dal vero (annuale);
7) Istituzioni di storia dell'arte (annuale);
8) Letteratura artistica (annuale);
9) Pianificazione territoriale urbanistica (annuale);
10) Progettazione artistica per l'industria (annuale);
11) Storia dell'urbanistica (annuale);
12) Unificazione edilizia e prefabbricazione (annuale);
13) Sociologia (annuale);
14) Topografia (annuale);
15) Lingua inglese (annuale);
16) Lingua francese (annuale);
17) Applicazioni di geometria descrittiva (annuale).

Art. 91. — Gli insegnamenti a corso biennale comportano un esame unico al termine di ciascun biennio, ad eccezione di analisi matematica e geometria analitica che comporta due esami; l'insegnamento quinquennale di composizione architettonica comporta tre esami al termine dei corsi primo, terzo e quinto.

Art. 92. — Ai fini della propedeuticità delle iscrizioni ai corsi e degli esami dei diversi insegnamenti valgono i seguenti criteri:

Non si può essere ammesso a sostenere l'esame di:	se non si è superato l'esame di:
Analisi matematica e geometria analitica II (semestrale);	Analisi matematica e geometria analitica I;
Statica e fisica tecnica ed impianti;	Analisi matematica e geometria analitica II (semestrale);
Fisica tecnica ed impianti;	Fisica (semestrale);
Scienza delle costruzioni;	Statica;
Tecnica delle costruzioni;	Scienza delle costruzioni;
Composizione architettonica III;	Composizione architettonica I;
Composizione architettonica V;	Composizione architettonica III;
Restauro dei monumenti;	Storia dell'architettura.

Art. 93. — Gli insegnamenti vengono impartiti, secondo le materie, mediante lezioni orali, esercizi ed esercitazioni pratiche varie collettive ed individuali, integrate da proiezioni, visite a monumenti, edifici, cantieri e stabilimenti di produzione che presentano parti-

colare interesse ai fini dell'insegnamento stesso. Gli insegnamenti delle materie compositive comprendono lezioni teoriche-pratiche ed esercitazioni individuali o collettive che si concludono con la elaborazione di progetti individuali, aventi per oggetto temi peculiari di ciascuna materia.

Art. 94. — Gli esami di profitto consistono in prove orali o pratiche, individuali, in relazione col carattere di ciascuna materia.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato gli esami di almeno ventidue discipline, con un totale di venticinque esami.

Art. 95. — Le prove dell'esame di laurea consistono in:

1) redazione individuale di un progetto per un'opera di architettura o di restauro, analizzata anche nei riguardi delle sue implicazioni urbanistiche e strutturali (tesi di laurea), che dovrà essere seguita durante il suo sviluppo, da un relatore coadiuvato da un correlatore, preventivamente designato, su richiesta del candidato, tra i componenti del Corpo docente;

2) esecuzione di una prova estemporanea individuale, della durata di otto ore, attinente al calcolo strutturale;

3) discussione pubblica sui criteri che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto di cui al punto 1).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1971

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1971
Atti del Governo, registro n. 241, foglio n. 82. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1970.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 100, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Vista la nota n. 188/70 del 13 febbraio 1970 con la quale la federazione provinciale dei coltivatori diretti di Napoli prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, per motivi di salute, il proprio rappresentante sig. Pasquale Aprea con il sig. Gennaro Scherillo;

Vista la nota n. 2958 del 9 marzo 1970 con la quale l'unione degli industriali della provincia di Napoli prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione stessa, per raggiunti limiti di età, il proprio rappresentante sig. Francesco Barbarulo con il sig. Aldo Barbato;

Decreta:

Art. 1.

I signori Gennaro Scherillo e Aldo Barbato sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Napoli — quali rappresentanti, il primo, dei coltivatori diretti e, il secondo, della unione degli industriali — in sostituzione, rispettivamente, dei signori Pasquale Aprea e Francesco Barbarulo.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 27

(3041)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 343, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Pesaro;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1969, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1969, registro n. 13, foglio n. 381, con il quale il dott. Giuseppe Ceccarelli, membro della citata commissione in rappresentanza dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pesaro, è stato sostituito dal dott. Adalberto De Carolis;

Vista la nota n. 1148 del 31 gennaio 1970 con la quale l'ispettorato predetto prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione di cui trattasi, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante dott. Adalberto De Carolis con il dott. Vittorio Pasqualucci;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Pasqualucci è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Pesaro, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di detta città, in sostituzione del dott. Adalberto De Carolis.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 26

(3033)

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1970.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 14, foglio n. 348, con il quale è stata costituita la commissione provinciale per il collocamento di Frosinone;

Vista la nota n. 084 del 19 gennaio 1970 con la quale la unione dei commercianti di Frosinone prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante rag. Emilio Iaboni con il rag. Vincenzo Giancarli;

Vista la nota n. 3241 del 18 febbraio 1970 con la quale l'ufficio del genio civile di Frosinone prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione stessa, perchè trasferito presso altra sede, il proprio rappresentante ingegnere capo Alberto Calni con l'ingegnere capo Antonio Rocca;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Vincenzo Giancarli e l'ing. capo Antonio Rocca sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Frosinone — quali rappresentanti il primo, della unione dei commercianti e, il secondo, dell'ufficio del genio civile — in sostituzione, rispettivamente, del rag. Emilio Iaboni e dell'ing. capo Alberto Calni.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 maggio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *febbraio* 1971
Registro n. 2 *Lavoro e prev. soc., foglio n.* 175

(3040)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Sedriano della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 18 novembre 1968 del presidente della corte d'appello di Milano, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Sedriano la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 2 maggio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Milano ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Sedriano;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Sedriano, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Sedriano, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Oldani Gianfranco, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Simoncini Giulio, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3076)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Arezzo della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 15 aprile 1969 del presidente della corte d'appello di Firenze, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Arezzo la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 11 aprile 1969, con il quale il presidente del tribunale di Arezzo ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Arezzo;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Arezzo, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Arezzo, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Verecondi Fausto, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Ghirotto Adriano, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3090)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di S. Giovanni Valdarno della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 17 giugno 1968 del presidente della corte d'appello di Firenze, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di San Giovanni Valdarno la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 30 gennaio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Arezzo ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di S. Giovanni Valdarno;

Decreta:

E' istituita, nel comune di S. Giovanni Valdarno la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di S. Giovanni Valdarno, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Martini Antonio, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Francalanci Artidoro, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3088)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Palaia della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 15 aprile 1969 del presidente della corte d'appello di Firenze, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Palaia la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 23 maggio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Pisa ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Palaia;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Palaia, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Palaia, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Terreni Umberto, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Trovatelli Gico, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3089)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Muggia della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 19 giugno 1968 del presidente della corte d'appello di Trieste, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Muggia la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto l'allegato provvedimento in data 10 febbraio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Trieste ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Muggia;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Muggia, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Muggia, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Cernigoi Fulvio, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Marocco Mario, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3077)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Magenta della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 18 novembre 1968 lel presidente della corte d'appello di Milano, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Magenta la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 19 dicembre 1968, con il quale il presidente del tribunale di Milano ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Magenta;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Magenta, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Magenta, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Oldani Antonio, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Di Stefano Giuseppe, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3078)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1970.

Istituzione nel comune di Pisa della commissione di conciliazione per la determinazione dell'ammontare del canone per la locazione degli immobili urbani.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 11-*bis*, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 628, recante « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1967, n. 460, concernente la disciplina transitoria delle locazioni di immobili urbani »;

Vista l'allegata nota in data 15 aprile 1969 del presidente della corte d'appello di Firenze, le cui considerazioni s'intendono integralmente riprodotte, con la quale è stata rilevata la sussistenza di situazioni che consigliano l'opportunità di istituire nel comune di Pisa la commissione prevista nel primo comma dell'art. 11-*bis* dell'anzidetta legge;

Visto il provvedimento in data 23 maggio 1969, con il quale il presidente del tribunale di Pisa ha nominato i componenti della commissione di cui sopra per il comune di Pisa;

Decreta:

E' istituita, nel comune di Pisa, la commissione di cui al primo comma dell'art. 11-*bis* della legge 28 luglio 1967, n. 628, così composta:

il giudice conciliatore del comune di Pisa, presidente, e, in sua vece, il vice conciliatore;

Gnesi Giovanni, esperto, in rappresentanza dei proprietari;

Vettori Dino, esperto, in rappresentanza dei conduttori.

Roma, addì 21 ottobre 1970

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

(3091)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1970.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1969, registro n. 3, foglio n. 1, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Varese;

Visto il decreto ministeriale 6 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1970, registro n. 10, foglio n. 348, con il quale il rag. Federico Pasini, membro della citata commissione in rappresentanza dell'associazione degli industriali della provincia di Varese, è stato sostituito dal dott. Sandro Viola;

Vista la nota n. 15723 del 18 novembre 1970 con la quale l'associazione predetta prospetta la necessità di sostituire in seno alla commissione stessa, perchè dimissionario, il proprio rappresentante dott. Sandro Viola con il sig. Carlo Piermartini;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Carlo Piermartini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Varese, quale rappresentante dell'associazione degli industriali di detta provincia, in sostituzione del dott. Sandro Viola.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 novembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1971
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 33

(3031)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

Determinazione del tasso agevolato annuo d'interesse per i finanziamenti alle iniziative industriali, di cui all'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Visto, in particolare, l'art. 101 del citato testo unico (già art. 12 della legge 26 giugno 1965, n. 717), il quale dispone che il tasso agevolato annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, sui finanziamenti per iniziative industriali nei territori del Mezzogiorno è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 514474 del 9 agosto 1966, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto stesso anno, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 261, con il quale il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spesa, per i finanziamenti alle iniziative industriali è stato così determinato:

per i finanziamenti relativi ad impianti con immobilizzo (investimento fisso) non superiore a 6 miliardi di lire: 4 %;

per i finanziamenti relativi ad impianti industriali con immobilizzo superiore a 6 miliardi di lire: 5 % per iniziative riconosciute prioritarie per ragioni settoriali o di localizzazione; 6 % per iniziative non prioritarie;

Visto l'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il quale prevede che i tassi agevolati annui di interesse da applicare sui finanziamenti previsti dalle leggi vigenti, recanti provvidenze creditizie statali a favore di imprese e di altri soggetti beneficiari nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turismo ed in ogni altro settore economico, sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato o, per le materie di sua competenza, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e tenute presenti le esigenze prioritarie delle imprese localizzate nel Mezzogiorno e nelle aree depresse del centro-nord e le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Viste le direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

Considerato che il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nel determinare nella riunione del 16 settembre 1970, i nuovi tassi massimi da assumere come base per la concessione del contributo statale negli interessi sulle operazioni di credito agevolato, ha espresso il parere che resti ferma la misura vigente di tutti i tassi agevolati a carico dei beneficiari anche per i finanziamenti del settore industriale;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione del tasso agevolato sui finanziamenti previsti dal citato testo unico n. 1523, con la procedura d'urgenza prevista dall'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, il tasso annuo di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese, per i finanziamenti alle iniziative industriali di cui all'art. 101 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno 30 giugno 1967, n. 1523, è così determinato:

per i finanziamenti relativi ad impianti con immobilizzo (investimento fisso) non superiore a 6 miliardi di lire: 4 %;

per i finaziamenti relativi ad impianti industriali con immobilizzo superiore a 6 miliardi di lire: 5 % per iniziative riconosciute prioritarie per ragioni settoriali o di localizzazione; 6 % per iniziative non prioritarie.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1971
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 338

(3123)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Bellentani di Massa Finalese.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 agosto 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bellentani di Massa Finalese (Modena), ai fini della corresponsione agli operai, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla società del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1970, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 20 agosto 1970 in favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Bellentani di Massa Finalese (Modena);

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Bellentani di Massa Finalese (Modena);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 agosto 1970, a favore degli operai dipendenti dalla S.p.a. Bellentani di Massa Finalese (Modena), prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 28 settembre 1970, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3011)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Como si è determinata una situazione di crisi economica locale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavorano ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore tessile operanti in provincia di Como.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 novembre 1970, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(3044)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1971.

Soppressione del posto doganale di Argentiera dipendente dalla dogana di Porto Torres.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 12 della legge 25 settembre 1940, n. 1424;

Visto il regio decreto 16 novembre 1941, n. 1484, e successive modifiche, che determina la sede, la classe e le facoltà di ciascuna dogana, nonchè le vie doganali per l'entrata e l'uscita delle merci;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1942, e successive modificazioni, riguardante la ripartizione territoriale dei servizi e degli uffici doganali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1963, n. 694;

Ritenuta la necessità di sopprimere il posto doganale di Argentiera dipendente dalla dogana di Porto Torres;

Decreta:

E' soppresso il posto doganale di Argentiera dipendente dalla dogana di Porto Torres.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1971

Il Ministro: PRETI

(3240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di scienza delle finanze presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali della Università di Roma, è vacante la cattedra di scienza delle finanze, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3276)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio d'identificazione « 238-VI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati quindici punzoni recanti il marchio d'identificazione « 238-VI », a suo tempo assegnato alla ditta Costanzelli Oscar, con sede in Vicenza, via S. Lucia n. 35.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento degli altri due analoghi punzoni già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni suddetti a restituirli all'ufficio metrico provinciale di Vicenza.

(3245)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 1970, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto in data 19 febbraio 1968, dall'ex agente straordinario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sig. Dominici Luigi avverso il provvedimento in data 9 agosto 1967, con il quale non è stata accolta la domanda da lui prodotta per la riammissione in servizio.

(3166)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lanciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Lanciano (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3228)

Autorizzazione al comune di Malfa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Malfa (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.666.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3229)

Autorizzazione al comune di Motta Camastra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Motta Camastra (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3230)

Autorizzazione al comune di Oliveri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Oliveri (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.240.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3231)

Autorizzazione al comune di S. Piero Patti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di S. Piero Patti (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.544.485, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3232)

Autorizzazione al comune di S. Pietro Clarenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di S. Pietro Clarenza (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3233)

Autorizzazione al comune di Troina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Troina (Enna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 102.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3234)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.447.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3235)

Autorizzazione al comune di Potenza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 marzo 1971, il comune di Potenza viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 142.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3236)

MINISTERO DEL TESORO

Numero dei notai da accreditare presso la direzione provinciale del tesoro di Isernia

Con decreto ministeriale 12 marzo 1971, il numero degli ufficiali da accreditare per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Isernia, è stato stabilito in due notai.

(3165)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2988 Mod. 25-A D.P. — Data: 9 giugno 1970 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ricevimento delle domande — Intestazione: Nucciatelli Margherita ved. Pozzi, nata a Roma il 22 aprile 1893 — Titoli del debito pubblico: al portatore 1 — Capitale L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 20 febbraio 1971

(2085)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 30 marzo 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,15	621,95	621,90	621,98	621,90	622,10	621,98	621,98	622,15	622,05
Dollaro canadese	617,70	617,50	617,25	617,15	617 —	617,70	617,30	617,15	617,70	617,75
Franco svizzero	144,82	144,78	144,80	144,78	144,75	144,82	144,77	144,78	144,82	144,78
Corona danese	83,16	83,13	83,16	83,165	83,10	83,15	83,165	83,165	83,16	83,15
Corona norvegese	87,23	87,20	87,28	87,22	87,20	87,22	87,22	87,22	87,23	87,20
Corona svedese	120,47	120,45	120,48	120,485	120,40	120,46	120,49	120,485	120,47	120,45
Fiorino olandese	173,04	173,03	173,04	173,03	173 —	173,05	173,03	173,03	173,04	173,03
Franco belga	12,53	12,528	12,2580	12,53	12,52	12,53	12,5295	12,53	12,53	12,53
Franco francese	112,82	112,79	112,80	112,785	112,80	112,82	112,79	112,785	112,87	112,80
Lira sterlina	1505,25	1503,90	1503,75	1503,95	1503,50	1505,25	1503,85	1503,95	1505,25	1504 —
Marco germanico	171,32	171,32	171,34	171,31	171,25	171,33	171,30	171,31	171,32	171,34
Scellino austriaco	24,09	24,08	24,075	24,075	24,10	24,08	24,0750	24,075	24,09	24,09
Escudo portoghese	21,83	21,82	21,83	21,828	21,90	21,82	21,83	21,828	21,83	21,85
Peseta spagnola	8,94	8,93	8,94	8,9395	8,95	8,94	8,94	8,9395	8,94	8,94

Media dei titoli del 30 marzo 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	90,875
Redimibile 3,50 % 1934	99,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,125
» 5 % (Ricostruzione)	95,175
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,975
» 5 % (Città di Trieste)	95,475
» 5 % (Beni esteri)	91,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,525
» 5,50 % » » 1968-83	92,35
» 5,50 % » » 1969-84	91,825
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,60
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,35
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,10
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	94,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	94,05
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	621,98
Dollaro canadese	617,225
Franco svizzero	144,775
Corona danese	83,165
Corona norvegese	87,22
Corona svedese	120,487
Fiorino olandese	173,03
Franco belga	12,53
Franco francese	112,787
Lira sterlina	1503,90
Marco germanico	171,305
Scellino austriaco	24,075
Escudo portoghese	21,829
Peseta spagnola	8,94

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1971

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di febbraio 1971 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 28 febbraio 1971			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1970			15.143		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	1.075.976			
	residui	264.329			
	Totale		1.340.305		
Accensione di prestiti	competenza	142.859			
	residui	1.292			
	Totale		144.151		
Spese correnti	competenza			1.034.859	
	residui			40.285	
	Totale				1.075.144
Spese in conto capitale	competenza			32.644	
	residui			14.693	
	Totale				47.337
Rimborso di prestiti	competenza			518	
	residui			61.280	
	Totale				61.798
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		1.115.717		858.327	
Conti correnti		2.642.002		1.580.470	
Incassi da regolare		697.378		773.322	
Altre gestioni		2.915.875		2.382.293	
	Totale		7.370.972		5.594.412
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		38		48	
Pagamenti da regolare		19.616		207.920	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		145.113		383.774	
Altri crediti		8.649		1.660.546	
	Totale		173.416		2.252.288
	Totale complessivo		9.043.987		9.030.979
Fondo di cassa al 28 febbraio 1971			—		13.008
	Totale a pareggio		9.043.987		9.043.987

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 28 febbraio 1971 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		13.008	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	192		
Pagamenti da regolare	350.002		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	1.102.435		
Altri crediti	3.449.144		
Totale crediti		4.901.773	
In complesso			4.914.781
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	5.158.257		
Conti correnti	3.314.732		
Incassi da regolare	398.493		
Altre gestioni	1.130.745		
Totale debiti			10.002.227
Situazione del Tesoro (passività)			5.087.446

Circolazione di Stato (metallica o cartacea) al 28 febbraio 1971 L. 232.235 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore del Tesoro: G. MICONI

(3418)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

PROVVISORIA

SITUAZIONE AL 28 FEBBRAIO 1971

PROVVISORIA

ATTIVO

ATTIVO		
Oro in cassa	L.	1.803.272.428.793 —
Cassa	»	129.543.844.740 —
Portafoglio su piazze italiane	»	994.127.072.892 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	313.090.603 —
Anticipazioni	»	528.352.724.240 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.871.418.662.068 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	3.355.698.021.744 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	877.764.714.449 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.635.571.227.493 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	103.823.138.540 —
Spese	»	18.879.735.660 —
	L.	11.657.764.661.223 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	11.125.707.941.337 —
	L.	22.783.472.602.560 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	22.785.242.066.376 —

PASSIVO

PASSIVO			
Circolazione	L.		5.982.658.274.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		65.069.458.729 —
Depositi in conto corrente liberi	»		114.648.183.633 —
Conti correnti vincolati	»		4.332.894.179.585 —
Creditori diversi	»		1.100.893.813.154 —
Saldo rendite e spese, del precedente esercizio, prima delle scritturazioni di chiusura	»		18.200.410.206 —
Rendite del corrente esercizio	»		21.279.362.092 —
	L.		11.635.643.681.399 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	12.214.505.349 —	
Fondo di riserva straordinario	»	9.606.474.475 —	22.120.979.824 —
	L.		11.657.764.661.223 —
Depositanti	»		11.125.707.941.337 —
	L.		22.783.472.602.560 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.		22.785.242.066.376 —

(3419)

Il Governatore: CARLI

Il Ragioniere Generale: PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Visto le norme sul reclutamento e avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 3089, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione al Corpo di commissariato - ruolo commissariato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico - ruolo commissariato possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso in seguito a domanda i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica la laurea in giurisprudenza o la laurea in economia e commercio o la laurea in scienze sociali oppure la laurea in scienze politiche o la laurea in scienze coloniali, oppure la laurea in scienze economiche marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno d'età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di 2 anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni per gli ammessi a godere dei benefici previsti per i combattenti, ai sensi del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172 e del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 127.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra loro purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati, prima dell'inizio degli esami, verranno sottoposti a cura del Ministero difesa, Direzione generale personale militare dell'aeronautica a visita medica, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduata nelle 3 categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 500 e pervenire al Ministero difesa, Direzione generale personale militare dell'aeronautica, 1° reparto, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100-Roma, non oltre il 30° giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nello esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue, scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti di cui al precedente art. 3.

Nella domanda il candidato dovrà inoltre indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale, e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni mediante lettera raccomandata al Ministero difesa, Direzione generale personale militare dell'aeronautica, 2ª divisione concorsi, 1ª sezione, 00100-Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica ed alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e per i militari in servizio il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopraindicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello arrivo delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esame sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei sottonotati giorni:

11 giugno 1971: diritto costituzionale ed amministrativo;

12 giugno 1971: diritto civile e commerciale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati.

Gli esami consisteranno in due prove scritte obbligatorie, in sette prove orali obbligatorie ed in una o due prove orali facoltative di lingue estere, nelle seguenti materie, secondo l'annessa tabella ed i relativi programmi:

diritto amministrativo e costituzionale;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
geografia economica;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
lingue estere: inglese, tedesco, spagnolo e francese.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei tre temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla Commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sarà apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrente non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica, 2ª divisione concorsi - 00100 - Roma, entro quindici giorni dalla data della lettera di comunicazione di esito favorevole delle prove stesse, a pena di inammissibilità, i documenti comprovanti il possesso del titolo di cui alla seguente lettera *a*) e l'eventuale possesso dei seguenti titoli di preferenza, conseguiti o maturati entro la data suddetta:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, o certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica, di esso. Dai suddetti documenti dovrà risultare il voto riportato nello esame di laurea;

b) ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

c) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, e cioè: copia dello stato di servizio (per ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa);

d) ogni altro titolo ritenuto utile, ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscano, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto amministrativo e costituzionale, coeff. 3;
diritto civile e commerciale, coeff. 3;
geografia economica, coeff. 2;
economia politica e scienza delle finanze, coeff. 3;
diritto e legislazione aeronautica, coeff. 3;
amministrazione e contabilità generale dello Stato, coeff. 2;
statistica, coeff. 2;

b) il punto riportato nell'esame di laurea espresso in centodecimi ridotto alla metà;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 6 punti per i candidati classificati nella prima categoria: ottimo, 4 punti per i candidati classificati nella seconda categoria: buono; nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella terza categoria: sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonchè del ruolo, categoria e specializzazione con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

g) da 1 a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di tenente commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da 2 o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Per coloro che abbiano preso parte alle operazioni belliche durante le campagne di guerra 1940-1945, tale documento dovrà essere corredato dalla « dichiarazione integrativa ».

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato nè tale certificato nè il diploma di laurea in originale o copia autentica,

ai sensi della lettera a) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il diploma originale di laurea o copia autentica di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dello arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti o colonie, potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile e caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso la Amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa può escludere con decreto motivato dal concorso quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 11

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati all'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Ai sensi del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1562, i vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, saranno tenuti a chiedere il prescritto assentimento per il matrimonio contratto. A tale adempimento non saranno però tenuti, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 giugno 1964, n. 447, coloro che a suo tempo abbiano ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio come sottufficiale in servizio permanente o volontario.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1971
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 350

Esami di concorso per la nomina a tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato dell'Aeronautica militare (ruolo commissariato).

Numero d'ordine	Materie di esame	Durata della prova
	PROVE SCRITTE	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale	8 ore
	PROVE ORALI	
	Obbligatorie:	
1	Diritto civile e commerciale	15 minuti
2	Diritto amministrativo e costituzionale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Geografia economica	10 minuti
5	Diritto e legislazione aeronautica . . .	10 minuti
6	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
7	Statistica	10 minuti
	Facoltative:	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese; tedesca; spagnola e francese.

PROGRAMMI DI ESAMI

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozione di persona in senso giuridico. Capacità giuridica. Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità di agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

Nozione di persona giuridica. Associazioni e fondazioni. Esistenza ed estinzione della persona giuridica. Capacità giuridica e capacità di agire della persona giuridica: organi. Associazioni non riconosciute e comitati.

Identificazione ed ubicazione della persona. Cittadinanza e nazionalità. Atti dello stato civile. Registro delle persone giuridiche.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggettivi, categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti su beni immateriali, diritti di credito, diritti protestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto giuridico e fattispecie. Categorie dei fatti giuridici: fatti, atti e negozi giuridici. Modalità dei fatti: il tempo e il suo computo: prescrizioni e decadenze. Categorie dei negozi giuridici. Prova dei fatti giuridici.

Requisiti soggettivi e oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria; forma del negozio; dichiarazione; negozi di attuazione; negozi a forma vincolata. Volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi di volontà. Causa del negozio e sue anomalie. Motivo del negozio. Elementi accidentali. Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia e invalidità del negozio. Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto della famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione, adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

Le successioni a causa di morte - successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. Legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categorie di cose. Universalità patrimoniale. La proprietà; contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita. Superficie. Comunione. Diritti reali su cosa altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Obbligazioni con pluralità di elementi. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive della obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore; privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti: in modo particolareggiato al compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Imprenditore, impresa e azienda. Imprenditore commerciale, imprenditore agricolo, piccolo imprenditore. Collaboratore dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto; requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale. La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

Diritto costituzionale e amministrativo

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico statale. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Lo Stato democratico. Lo Stato di diritto. Gli elementi costitutivi dello Stato. Il principio della divisione dei poteri. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della nuova costituzione italiana. Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il presidente della Repubblica. Il Parlamento. Struttura e composizione delle Camere. Sistemi elettorali. Il Governo. Le Regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali.

Diritto amministrativo:

I soggetti nel diritto amministrativo: le persone giuridiche pubbliche. Nozioni di autarchia e distinzione dell'autonomia e dell'auto-governo. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico; i titolari degli organi; natura del rapporto tra questi e l'ente pubblico.

Classificazione degli organi. La pluralità degli organi ed il principio della competenza. L'ordinamento gerarchico degli organi ed il contenuto del rapporto di gerarchia, i cosidetti organi indiretti e l'esercizio privato delle pubbliche funzioni.

Gli impiegati pubblici: definizioni ed elementi del rapporto di pubblico impiego. Impiegati di ruolo e non di ruolo. Caratteri giuridici del rapporto. Formazione del rapporto di pubblico impiego. Stato giuridico. Requisiti per l'assunzione in pubblici impieghi. Modi di assunzione degli impiegati pubblici.

Diritti e doveri degli impiegati. Potere disciplinare. Modificazioni ed estinzione del rapporto d'impiego.

L'Amministrazione governativa centrale: gli Organi Supremi del potere esecutivo e le loro funzioni amministrative. Organi con competenza generale: la competenza amministrativa del Presidente della Repubblica e del Presidente del Consiglio dei Ministri: la competenza del Consiglio dei Ministri. Organi con competenza particolare: i Ministri, i Sottosegretari di Stato. Gli organi ausiliari: i Ministeri.

Il Consiglio di Stato: caratteri dell'Istituto: la posizione del personale; le sezioni; l'adunanza generale e le commissioni speciali. La funzione consultiva del Consiglio di Stato ed esercizio della funzione.

La Corte dei conti: caratteri dell'Istituto. La Magistratura e gli impiegati della Corte. Le sezioni e gli uffici.

Le funzioni del controllo preventivo, svolgimento ed effetti: il visto e la registrazione con riserva, annullamento. Il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato. Funzioni fondamentali; la rappresentanza in giudizio e la consulenza legale delle amministrazioni dello Stato. Altri enti autorizzati a giovarsi dell'azione dell'Avvocatura dello Stato.

Amministrazione governativa locale: il decentramento amministrativo nel diritto italiano. Le circoscrizioni amministrative: regioni, provincie e comuni. Caratteri delle circoscrizioni comunali, provinciali e regionali.

La prefettura: *A*) il prefetto, nomina, attribuzioni proprie dirette e indirette. Natura e distinzione, forme ed efficacia dei provvedimenti prefettizi. Rapporti del prefetto con altre autorità dello Stato; *B*) gli organi collegiali: il consiglio di prefettura, e la giunta provinciale amministrativa. Le intendenze di finanza e gli uffici finanziari esecutivi.

Il demanio pubblico. Contenuto ed estensione della demanialità. L'amministrazione e l'utilizzazione dei beni demaniali. Inizio, modificazione e cessazione della demanialità. Il demanio militare.

I limiti attinenti ai rapporti tra la proprietà pubblica e la proprietà privata. Delle così dette servitù militari e di altri limiti nell'interesse della difesa nazionale.

L'espropriazione per pubblica utilità: principi generali. La espropriazione come limitazione al diritto di proprietà. La potestà di espropriazione e gli effetti del suo esercizio. La espropriazione come trasferimento coattivo. Carattere originario dell'acquisto dell'espropriante. Il decreto di espropriazione. Istituti affini alla espropriazione: occupazione e requisizione.

Gli atti amministrativi: definizione, ed elementi dell'atto amministrativo: varie specie di atti amministrativi. In particolare i regolamenti. *Il procedimento amministrativo.* Efficacia degli atti amministrativi. Nullità ed invalidità degli atti amministrativi. L'annullamento, la revoca ed altri provvedimenti.

La responsabilità dell'amministrazione: gli atti illeciti e *responsabilità di diritto pubblico in generale.* La responsabilità dello Stato e degli enti pubblici minori: elementi differenziali di tale responsabilità rispetto a quella di diritto privato; enunciazione dell'art. 28 della Costituzione; deroghe ai principi enunciati. La speciale responsabilità di diritto pubblico per atti legittimi.

La responsabilità dei privati: le varie forme di responsabilità per inosservanza di doveri verso la pubblica Amministrazione. La responsabilità civile, la responsabilità contabile, la responsabilità penale. La responsabilità amministrativa.

I ricorsi amministrativi: i principi generali, la opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione ordinaria; competenza del giudice ordinario nelle controversie amministrative. I poteri del giudice.

La giurisdizione amministrativa: nozione e distinzione. La particolare posizione del Consiglio di Stato.

La natura della giurisdizione del Consiglio di Stato. Organizzazione del Consiglio di Stato nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali. La giurisdizione di legittimità. La giurisdizione di merito. La giurisdizione esclusiva.

Il procedimento nel giudizio amministrativo: il ricorso al Consiglio di Stato. Le decisioni del Consiglio di Stato. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni amministrative speciali. La Corte dei conti le sue sezioni giurisdizionali e la rispettiva competenza. Le singole materie attribuite alla competenza giurisdizionale della Corte dei conti. Esecuzioni delle decisioni di condanne. I mezzi di impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni tributarie.

Economia politica e scienza delle finanze

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sulla attività economica: oggetto delle principali scienze sociali; giudizi di valore e metodo in generale; statica e dinamica economica; economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale: bisogni; beni; utilità; domanda.

Logica dello scambio: lo scambio in genere; lo scambio in caso di concorrenza perfetta; lo scambio nel caso di monopolio, monopolio bilaterale, monopolio unilaterale parziale e monopolio multiplo, determinazione mutua dei prezzi di mercato.

La produzione: concetto della produzione; fattori della produzione e loro prezzi: costo di produzione; organizzazione della produzione; attività nell'impresa di produzione; regimi coalizione.

La moneta: funzioni della moneta; i sistemi monetari; il valore della moneta; la teoria quantitativa della moneta e le teorie monetarie contemporanee.

Il sistema aureo: le funzioni essenziali del sistema aureo; la crisi del sistema aureo.

Il credito: nozioni fondamentali; gli istituti di credito e le banche (funzione monetaria, la composizione del medio circolante); gli istituti di credito commerciale (le banche di deposito e sconto, le banche di emissione); il mercato monetario; la speculazione di borsa.

I sistemi monetari attuali; il controllo dei cambi; il problema attuale dell'oro; il riassetto monetario mondiale; gli accordi di Bretton Woods; la convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e fluttuanti.

Il commercio internazionale; presupposti del commercio internazionale; le teorie del commercio internazionale; gli ostacoli al commercio internazionale e l'azione internazionale svolta a rimuoverli; bilancia commerciale e bilancia dei pagamenti.

Il piano economico: concetto di piano; elementi del piano; piano del consumatore; piano del produttore; piani pubblici e piani privati.

Gli operatori globali del sistema economico: concetto del sistema economico; i diversi operatori globali, i flussi di reddito fra operatori globali; prodotto nazionale e reddito nazionale lordo e netto; reddito e ricchezza nazionale; relazione tra flussi caratterizzanti la struttura di un sistema economico.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche; progresso e sviluppo economico; cause e misure dello sviluppo; ciclo economico e cause dei cicli; l'azione per attenuare i cicli.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria e le discipline che la studiano; la scienza delle finanze e il diritto finanziario; la politica finanziaria; natura e limiti dell'attività finanziaria; principali teorie tendenti a spiegare il fenomeno finanziario.

Le spese pubbliche: la teoria dei bisogni pubblici; classificazione delle spese con particolare riguardo alla difesa interna ed esterna dello Stato; l'andamento delle spese pubbliche nei bilanci moderni; la politica della spesa e le teorie moderne sulla spesa pubblica.

Le entrate pubbliche: entrate in natura e monetarie ordinarie e straordinarie; originarie e derivate; prezzo privato o quasi privato; il prezzo pubblico, la tassa e sua teoria; il contributo di miglioria (specifica e generica); le imposte speciali.

Imposte e imposizioni: imposte dirette e indirette; reali e personali; proporzionali e progressive; i principi teorici per la ripartizione delle imposte; gli effetti economici delle imposizioni (ripartizione giuridica ed economica delle imposte e analisi degli effetti della imposizione); teoria della pressione tributaria; effetti degli sgravi fiscali; gli effetti delle fluttuazioni economiche sulle imposte; i rapporti di integrazione fra le imposte; altri problemi economici della imposizione (imposte di successione, dazi fiscali e loro incidenze, effetti speciali dell'imposta su tutti gli scambi, imposta di fabbricazione, monopoli fiscali e loro alternativa).

Problemi specifici dell'economia finanziaria: la discriminazione qualitativa dei redditi imponibili, la epurazione dei redditi, la doppia tassazione del risparmio.

Finanza locale e finanza straordinaria: ordinamento amministrativo e finanziario, estensione del campo tributario presso lo Stato e gli Enti locali, classificazione delle entrate degli Enti locali, tesoro di guerra, imposta straordinaria e prestito pubblico, il circuito dei capitali.

Il sistema tributario italiano: imposte dirette, imposte indirette, imposte straordinarie, tasse, metodi di accertamento e riscossione; sanzioni fiscali e contenzioso tributario; la nuova « perequazione tributaria ».

GEOGRAFIA ECONOMICA

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano. Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie. Le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manifatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro struttura geografica ed economica, i passaggi obbligati del commercio mondiale; i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acqua interne. Le grandi arterie ferroviarie internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali. La barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industrie tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industrie della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio. L'allevamento ovino e le sue caratteristiche; la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica; il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni suine fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale; l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima e dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; la industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la sua distribuzione geografica; i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerali (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali Stati per industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Fonti del diritto aeronautico - Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea - I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchia delle fonti e fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea - Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed Enti previdenziali.

Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione degli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozione e distinzioni. Varie classificazioni dal punto di vista tecnico e dal punto di vista giuridico e secondo l'impiego. Abilitazione alla navigazione. Il registro aeronautico italiano, compiti e poteri.

L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile.

L'aeromobile come cosa: parti costitutive, pertinenze, accessori: La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità. Comproprietà. Modi di acquisto, con particolare riguardo alla costruzione.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione - regolamento di circolazione. Servizi di navigazione aerea - Linee nazionali ed internazionali. Cabotaggio aereo, servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercenti. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del Comandante e del Caposcalo.

Le obbligazioni relative alla navigazione. Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, la responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei doveri del Comandante, del contratto di lavoro; del trasporto, delle obbligazioni da urto, delle obbligazioni da assistenza, salvataggio e recupero. Competenza giurisdizionale.

Diritto penale aeronautico: delitti e contravvenzioni (cenni).

Amministrazione e contabilità dello Stato

I beni dello Stato; i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

Anno ed esercizio finanziario concetti generali. L'esercizio suppletivo.

Il bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento in uso: i mandati diretti, gli ordini di accreditamento, i ruoli delle spese fisse e le forme speciali per le spese di giustizia, per le vincite al lotto e per il debito pubblico. Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità. I contratti ed i servizi in economia: i contratti in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti; sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia con particolare riguardo all'Aeronautica militare. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti, la esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Gli uffici regionali di riscontro.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulla legge del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa del registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti. Il regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, sulle particolari norme in materia di contabilità generale dello Stato nei riguardi dei servizi dell'Aeronautica militare. La legge 22 dicembre 1932, n. 1958 e successive modificazioni, sulle norme per l'amministrazione e la contabilità degli enti aeronautici.

Statistica

Cenni sullo sviluppo storico della statistica. Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Concetto, definizione e scopo della statistica. Caratteristiche e fasi del metodo statistico.

La rilevazione in generale. Unità e dato statistico. Le serie e le seriazioni: elementi e classificazione. Le operazioni preliminari. Il piano della rilevazione: determinazione dell'oggetto e limiti oggettivi, di tempo e di spazio.

La raccolta dei dati. Organi, metodi di esecuzione e mezzi tecnici per la raccolta.

Spoglio dei dati: enumerazione, classificazione, spoglio a mano e con mezzi meccanici. Sistemazione dei dati: tavole e prospetti statistici semplici e complessi.

La rilevazione diretta.

La elaborazione dei dati. Critica dei dati. Concetto e specie di errori. Correzione degli errori: principali procedimenti per la correzione degli errori.

Misura dell'intensità di un fenomeno collettivo.

Definizione di valore medio: tipo di medie più comunemente usate in statistica: calcolo della media aritmetica e della media geometrica, semplice e ponderata: concetto di media oggettiva e di media soggettiva, di media e di mediana.

Rapporti statistici. Importanza dei numeri indici ai fini di una espressione sintetica dell'andamento di un fenomeno.

Elementi che concorrono alla formazione degli indici generali del costo della vita e degli indici dei prezzi all'ingrosso.

Variabilità e mutabilità. Nozioni generali sulla misura delle variabilità di un fenomeno. Definizione di scostamento.

Significato degli scostamenti medi. Calcoli dello scostamento semplice e dello scostamento quadratico medio.

Concentrazione di un carattere: indice e curve di concentrazione.

Curve di distribuzione.

Cenni sull'interpolazione e sul calcolo combinatorio e delle probabilità.

Le esposizioni dei dati; ideogrammi, cartogrammi, istogrammi. Utilità ed inconvenienti delle rappresentazioni grafiche.

Lingue estere

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

(Modello di domanda in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'aeronautica - 1° reparto - 2ª divisione concorsi - 1ª sezione - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . appartenente al distretto militare di . . . . residente (1) . . . n. codice postale . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli e per esami a diciotto posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato - ruolo commissariato, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 31 marzo 1971.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti d'età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . .

di non aver riportato condanne penali (4) .

di essere in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . . . nell'anno accademico con la votazione di . .

di trovarmi nella seguente posizione militare (5)

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingue estere .

., lì .

Firma .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6)

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno gli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del Capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(3177)

Graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di cinque allievi al corso di farmacia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 14 marzo 1968, n. 273, concernente l'istituzione dell'Accademia di sanità militare interforze;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1970, registro n. 18 Difesa, foglio n. 199, con il quale è stato indetto un concorso per l'ammissione di ottantacinque allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze, di cui cinque posti per il 1° anno del corso di farmacia per il servizio sanitario dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1970, registro n. 27 Difesa, foglio n. 178, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1970, con il quale i professori Lumetti Mario e Tozzi Senesi Nadia sono stati sostituiti dai professori Laschetti Eile e Savino Maria Bianca nell'incarico di membri della commissione giudicatrice;

Visti gli atti della commissione giudicatrice e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei candidati dichiarati idonei nel concorso per l'ammissione di cinque allievi al corso di farmacia per il servizio sanitario dell'Esercito presso l'Accademia di sanità militare interforze, indetto con decreto ministeriale 4 giugno 1970, citato, nelle premesse:

1. Santoni Giocondo, nato il 13 giugno 1951, punti 25,220;
2. Chelucci Adolfo, nato il 15 maggio 1946, punti 24,000;
3. Vannucchi Lorenzo, nato il 21 settembre 1949, punti 21,000.

In relazione alla graduatoria predetta, sono dichiarati vincitori tutti i candidati nell'ordine sopra indicato, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1970

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1971
Registro n. 10 *Difesa pers. mil., foglio n.* 247

(3141)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rinvio delle prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a venti posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, fissate per i giorni 5, 6, 7 ed 8 aprile 1971 con decreto ministeriale 18 febbraio 1971, sono rinviate a data da destinarsi.

(3260)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del pubblico concorso per esami ad un posto di bibliotecario di 3ª classe in prova.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 9, settembre 1970, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 30 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1970, registro n. 8 Sanità, foglio n. 159, che approva la graduatoria di merito, dichiara i vincitori e gli idonei del pubblico concorso per esami ad un posto di bibliotecario di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva della biblioteca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 18 novembre 1968.

(3059)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a quattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno, n. 10, ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 aprile 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1970, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso pubblico per esami a quattro posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi, bandito con decreto ministeriale 11 ottobre 1969.

(3064)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CHIETI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Chieti

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i precedenti decreti di questo ufficio n. 35753 del 16 aprile 1970 e n. 35753-*bis* del 20 ottobre 1970 con cui è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968;

Visto il successivo decreto n. 38474 del 19 novembre 1970 con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Visti gli atti prodotti dalla commissione stessa e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Vista la graduatoria di merito delle candidate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1968:

1. Narcisi Maria Dora Caterina punti 62,05 su 120
2. D'Eletto Francesca » 61,05 »
3. Bruto Flora Angela » 49,10 »

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 12 marzo 1971

Il medico provinciale: SOLLECITO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto di questo ufficio, pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Chieti al 30 novembre 1968;

Visto l'ordine di graduatoria delle candidate risultate idonee;

Ritenuto di dover procedere all'assegnazione delle condotte vacanti alle concorrenti che ne hanno diritto in base all'ordine di graduatoria ed all'indicazione preferenziale risultante dalle rispettive domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Alle ostetriche sotto elencate, quali vincitrici del concorso in premessa, vengono assegnate le seguenti sedi:

1) Narcisi Maria Dora Caterina: Civitella M. Raimondo;
2) D'Eletto Francesca: Casoli;
3) Bruto Flora Angela: Torrebruna.

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia nonchè pubblicato, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura di Chieti e dei comuni interessati.

Chieti, addì 12 marzo 1971

Il medico provinciale: SOLLECITO

(3145)

REGIONI

REGIONE SARDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 19 ottobre 1970, n. **70**.

Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, concernente assegni familiari agli artigiani.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 19 *febbraio* 1971)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, concernente « Concessione degli assegni familiari agli artigiani sardi »;

Ritenuto di dover provvedere, ai sensi dell'art. 10 della citata legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, alla emanazione del regolamento per l'attuazione della legge medesima;

Su proposta dell'Assessore regionale al lavoro e pubblica istruzione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale in data 8 ottobre 1970;

Decreta:

E' approvato il seguente regolamento per l'attuazione della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18:

Art. 1.

Agli effetti del diritto agli assegni familiari gli artigiani, singoli o associati, debbono risiedere in Sardegna e operare nell'Isola come titolari o soci di una ditta artigiana iscritta negli appositi albi provinciali.

Art. 2.

Agli effetti della corresponsione degli assegni familiari valgono le situazioni anteriori al 1° ottobre dell'anno precedente quello cui gli assegni si riferiscono.

Art. 3.

Gli assegni spettano per i familiari a carico anche quando rivestono la qualifica di apprendista.

Gli assegni familiari spettano anche al coadiuvante per le persone a suo carico, quando non abbia diritto agli assegni della cassa unica assegni familiari, sempre che l'impresa della quale è coadiuvante risulti inscritta all'albo provinciale degli artigiani il coadiuvante stesso sia espressamente censito come tale e risulti iscritto alla cassa mutua provinciale degli artigiani.

Art. 4.

Gli assegni non sono frazionabili per effetto di variazioni, positive o negative, che riguardano la qualifica lavorativa o il carico familiare, intervenuto nel corso dell'anno al quale si riferiscono.

Art. 5.

Per il riconoscimento della qualifica di capo famiglia e del carico familiare si osservano, per quanto non in contrasto con la legge oggetto del presente regolamento, gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

Art. 6.

La domanda per la corresponsione degli assegni familiari è redatta dall'artigiano in carta semplice su modello stampato e distribuito a cura dell'ente cui sarà affidato il servizio di erogazione degli assegni, che ne curerà la formulazione d'intesa con l'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione.

La domanda per gli assegni familiari agli artigiani è indirizzata all'Assessorato al lavoro e pubblica istruzione della Regione autonoma della Sardegna ed è presentata all'ente convenzionato per il servizio di erogazione degli assegni, di cui agli articoli che seguono.

La domanda si intende riconfermata per gli anni successivi a quello della presentazione fino a che non avvenga la perdita del diritto agli assegni.

Art. 7.

Alla domanda per la concessione degli assegni familiari l'artigiano deve allegare:

1) lo stato di famiglia, di data non anteriore a tre mesi, vistato dall'ufficio imposte dirette competente per territorio con l'indicazione dell'ultimo reddito netto accertato ai fini della imposta complementare; ovvero lo stato di famiglia, sempre di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda, corredato dal duplicato o da copia fotostatica delle cartelle esattoriali dalle quali risulti che l'interessato non è soggetto ad imposta complementare, autenticati dall'esattoria, o da un notaio o dal segretario del comune di residenza;

2) il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, rilasciato dalla competente camera di commercio, industria agricoltura ed artigianato;

3) la dichiarazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani competente per territorio, attestante l'esistenza o meno di familiari coadiuvanti e l'esistenza di familiari a carico.

Art. 8.

Qualora alla domanda l'artigiano interessato a ricevere gli assegni familiari non abbia allegato il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o la dichiarazione della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani, di cui al precedente art. 7, lettere n. 2) e 3) la certificazione o la dichiarazione predetta è richiesta d'ufficio dall'ente convenzionato per la gestione del servizio di erogazione degli assegni familiari agli artigiani, tramite l'ufficio incaricato dell'istruttoria delle pratiche.

Art. 9.

Il servizio di erogazione degli assegni può essere affidato dall'Assessore al lavoro e pubblica istruzione della Regione autonoma della Sardegna — a mezzo di convenzione approvata dalla Giunta regionale — all'Istituto nazionale della previdenza sociale o ad altro ente di diritto pubblico che abbia una organizzazione adeguata per svolgere il servizio.

Art. 10.

L'ente convenzionato di cui al precedente art. 9 potrà affidare l'istruttoria delle pratiche, insieme alla raccolta delle domande e della documentazione, alle camere di commercio competenti per territorio o alle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani.

Art. 11.

All'ente convenzionato di cui al precedente art. 9 i pagamenti saranno effettuati anticipatamente con deposito delle somme globali spettanti su apposito conto corrente istituito presso la Tesoreria regionale a cura dell'Assessore al lavoro e alla pubblica istruzione.

Art. 12.

Gli assegni familiari agli artigiani saranno pagati a semestre posticipato nelle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre.

L'importo della liquidazione semestrale spettante per ciascuna persona a carico non può essere inferiore a lire ventimila.

L'assegno spettante per il 1970 dovrà essere liquidato entro il 31 gennaio 1971 in unica soluzione.

Art. 13.

Le variazioni intervenute nella situazione degli aventi diritto agli assegni familiari saranno comunicate dalle camere di commercio e dalle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani competenti per territorio entro il 30 novembre di ogni anno direttamente all'ente convenzionato di cui all'art. 9 del presente regolamento pure all'ufficio, di cui al precedente art. 10, incaricato dell'istruttoria delle pratiche.

E' fatto obbligo agli artigiani titolari degli assegni di comunicare all'ente gestore del servizio di erogazione dei medesimi, le variazioni in aumento del reddito netto accertato qualora questo superi le lire 900.000 perchè l'ente convenzionato per la gestione del servizio provveda alla cancellazione della ditta e alla revoca del diritto agli assegni familiari.

Art. 14.

Il provvedimento di reiezione della domanda, quello di revoca degli assegni e le eventuali variazioni conseguenti a modifiche del carico familiare sono comunicate all'interessato a cura dell'ente convenzionato e a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 15.

I ricorsi contro le decisioni in rapporto all'erogazione degli assegni, di cui al precedente art. 14, sono indirizzati all'Assessore al lavoro e alla pubblica istruzione, redatti in carta semplice, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

L'Assessorato provvede all'istruzione dei ricorsi tramite l'ente convenzionato di cui al precedente art. 9.

L'assessore, sentita la Commissione di cui all'art. 8 della legge regionale oggetto del presente regolamento, decide sui ricorsi con proprio decreto.

Contro il decreto dell'Assessore è ammesso ricorso alla Giunta regionale la quale decide con decreto del suo Presidente, che costituisce provvedimento definitivo.

Avverso il provvedimento di conferma del diniego degli assegni familiari, l'interessato potrà adire l'autorità giudiziaria entro il termine previsto dal secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

Art. 16.

Il termine biennale di prescrizione di cui all'art. 23 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni, richiamato nell'art. 9 della legge regionale 6 agosto 1970, n. 18, decorre dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui gli assegni familiari si riferiscono.

Art. 17.

L'ente convenzionato, di cui al precedente art. 9, presenta il conto giudiziale per l'esercizio precedente entro il 30 aprile dell'anno immediatamente successivo, all'Assessorato al lavoro e alla pubblica istruzione che lo inoltrerà alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti di Roma.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

Cagliari, addì 19 ottobre 1970

ABIS

Registrato alla Corte dei conti - Delegazione per la Regione sarda - Addì 2 febbraio 1971, registro n. 1 atti di Governo foglio n. 2. — DI MEO

(2384)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.